N. R.G. [redacted]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:

1) Dott.ssa Annarita PASCA — Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI — Consigliere Rel.
3) Dott. Carolina ELIA — Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. [redacted] R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 23.09.2026, promossa da *Parte_1* (C.F.: *C.F._1*, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [redacted];

-APPELLANTE-

Contro

CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. Iva: *P.IVA_1*

-APPELLATA – CONTUMACE

E

Controparte_2 quale successore a titolo particolare di *CP_3* in persona del legale rappresentante pro tempore (P.Iva.: *P.IVA_2* oggi, *Controparte_4* e per essa *Controparte_5* rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted];

Diritto del Risparmio

Controparte_6 *[...* *[...]* (C.F.: *P.IVA_3*, P. IVA: *P.IVA_4*) nella qualità di procuratrice speciale di *Parte_2* rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted];

-APPELLATA-

Nonché

Controparte_7 in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.Iva: *P.IVA_5*) rappresentata e difesa dagli Avv.ti [redacted];

-APPELLATA -

E

Parte_3 (C.F.: C.F._2), Parte_4 (C.F.: C.F._3) e Parte_5 (C.F.: C.F._4);

-APPELLATI - CONTUMACI-

CONCLUSIONI

All'udienza collegiale del 23.09.2026, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.

SVOLGIMENO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato CP_1 conveniva in giudizio Parte_1 Parte_3 Parte_4 e Parte_5 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"1*) Revocare ai sensi dell'art. 2901 e seguenti cod. civile e per l'effetto dichiararlo inefficace nei confronti di* CP_1 *, come in atti, perchè effettuato in pregiudizio del creditore istante, l'atto di donazione per notaio dr* Persona_1 *del 22 giungo 2017 n. rep.* [redacted] *– racc. n. 19449, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Lecce Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 23.06.2017 ai nn.* [redacted]*, e successiva rettifica con atto per dr.* Persona_1 *del 12 luglio 2017 n. rep.* [redacted] *– racc. n.* [redacted]*, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Lecce Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 13.07.2017 ai nn.* [redacted]*, con cui* Parte_1 *ha donato alla moglie* Parte_3 *il diritto di usufrutto ed alla figlia* Parte_5 *la nuda proprietà della casa per abitazione, di sua esclusiva proprietà, sita in* [redacted]*, composta da tre vani ed accessori a piano terra, con scoperto antistante e vano scala, censita nel N.C.E.U. del Comune di* [redacted] *nonché ha donato alla moglie* Parte_3 *il diritto di usufrutto ed al figlio* Parte_4 *la nuda proprietà della casa per abitazione, di sua esclusiva proprietà, sita in* [redacted] *composta da quattro vani ed accessori a piano terra, con scoperto antistante e retrostante e con porticato laterale, censita nel N.C.E.U. del Comune di* [redacted]

2) revocare ai sensi dell'art. 2901 e seguenti cod. civile e per l'effetto dichiararlo inefficace nei confronti di CP_1 *, come in atti, perchè effettuato in pregiudizio del creditore istante, l'ulteriore atto di donazione per notaio dr.* Persona_1 *del 5 luglio 2017 n. rep.*

[redacted], *trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Lecce Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 10 luglio 2017 ai nn.* [redacted] *con cui* Pt_1 [...] *ha donato alla moglie* Parte_3 *il diritto di usufrutto ed ai figli* [...] Pt_4 *e* Parte_5 *, in parti uguali tra loro, la nuda proprietà di due locali commerciali tra loro adiacenti, di sua esclusiva proprietà, siti in* [redacted], *posti al piano terra e interrato, aventi accesso da civici n.* [redacted] *di* [redacted]

3) Ordinare al sig. Conservatore dei RR.II di Lecce, ora Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, di annotare l'emananda sentenza presso i pubblici registri immobiliari, con esonero da ogni responsabilità.

4) Condannare i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese e del compenso del presente giudizio."

A sostegno della propria domanda CP_1 deduceva di aver intrattenuto rapporti di conto corrente con la società Controparte_8 ; di aver concesso consistenti affidamenti per complessive €. 250.000,00; di aver acquisito in tali occasioni la garanzia personale per €. 350.000,00 del socio unico ed amministratore unico sig. Parte_1 il quale risultava all'epoca proprietario di un vasto compendio immobiliare costituito da fabbricati e terreni del tutto liberi da gravami; di aver riscontrato sopravvenute difficoltà economiche e finanziarie della Controparte_8 esposta alla data del 31 marzo 2017 per €. 247.639,57; nonché di aver rilevato che in tale quadro l'unico garante Parte_1 con una pluralità di atti per notaio dr. Persona_1 del 22 giugno 2017 n. rep. [redacted] e del 5 luglio 2017 n. rep. [redacted], aveva donato in favore della moglie e dei figli un importante compendio di beni immobili di sua proprietà liberi da gravami costituiti da due case di abitazione e da due negozi. La Banca attrice contestava dunque nei fatti narrati il grave pregiudizio subito dagli atti di donazione posti in essere nel periodo sospetto dall'unico garante e ne chiedeva pertanto la revoca.

Il convenuto Parte_1 si costituiva in giudizio con comparsa di risposta con la quale respingeva gli addebiti sollevati e chiedeva il rigetto integrale delle conclusioni avversarie.

Le ulteriori parti convenute Parte_3 – CP_9 e Parte_5 rimanevano contumaci.

Nel giudizio interveniva volontariamente la *Controparte_7* chiedendo anche nel proprio interesse la declaratoria di inefficacia e quindi la revoca ex art. 2901 e ss c.c. degli impugnati atti di donazione per notaio dr. *Per_2* .

Nel processo si costituiva la *Controparte_2* e per essa la mandataria *[...]* *Parte_6* quale società cessionaria di *CP_1* .

A seguito della declaratoria di interruzione del processo conseguente al decesso del difensore del convenuto *Parte_1* la *Controparte_2* riassumeva il giudizio interrotto nel quale si costituivano *Parte_1* e la *Controparte_10* riportandosi al contenuto ed alle conclusioni dei precedenti scritti difensivi.

La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata decisa con sentenza del 5 ottobre 2022 n. 2799/2022, la quale ha accolto la domanda per revocatoria proposta da *CP_2* *[...]* e da *Controparte_10* e per l'effetto ha dichiarato l'inefficacia nei confronti di entrambe degli impugnati atti di donazione per notaio dr. *Persona_1* condannando parte convenuta al pagamento delle spese di lite.

In particolare il Tribunale di Lecce, richiamando i principi consolidati in materia di azione revocatoria ordinaria, ha rilevato che: il credito di *Controparte_2* trova fondamento nel rapporto già facente capo a *Controparte_1* il credito di *Controparte_10* *[...]* è portato dal decreto ingiuntivo n. [redacted], divenuto definitivo per mancata opposizione; gli atti di donazione hanno determinato un rilevante depauperamento del patrimonio del debitore, integrando l'*eventus damni*; il convenuto non ha fornito prova che il patrimonio residuo fosse sufficiente a garantire integralmente i creditori; trattandosi di atti a titolo gratuito, è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori, elemento ritenuto sussistente alla luce delle risultanze istruttorie e della situazione debitoria del disponente al momento delle donazioni.

Sulla base di tali considerazioni il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda revocatoria proposta dagli istituti di credito.

Avverso la prefata sentenza ha interposto appello il sig. *Parte_1* instando acchè, in riforma dell'impugnata pronuncia, fosse pronunciata in via pregiudiziale e cautelare la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e nel merito il rigetto della domanda proposta dagli attori per inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza; il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.

Instauratosi regolarmente il contraddittorio si sono costituiti in giudizio con distinte memorie *Controparte_2* e per essa, quale procuratore speciale, *Parte_6*

Parte_6 *Controparte_11* e per essa, quale mandataria, *CP_6* *[...]* e *Controparte_7* chiedendo il rigetto dell'avverso gravame con conferma della pronuncia appellata.

All'udienza del 23.9.2026, il consigliere istruttore, esaminati gli atti, lette le memorie depositate dalle parti ai sensi dell'art.352 cod.proc.civ. nei termini concessi; ha trattenuto la causa in decisione e ha riservato di riferire al collegio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole dell'erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria di *Controparte_1*

In particolare, *Parte_1* censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto tardiva l'eccezione relativa alla mancanza di titolarità del credito azionato da *Controparte_2* quale cessionaria di *Controparte_1*

Sostiene che la società cessionaria non abbia mai fornito prova documentale dell'effettiva inclusione del credito controverso nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., essendo insufficiente a tal fine la mera pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale.

Richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità che impone al cessionario di dimostrare documentalmente la titolarità del credito azionato.

Secondo l'appellante, inoltre, il Tribunale laddove ha ritenuto inammissibile in quanto tardiva l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di *Controparte_2* avrebbe applicato orientamenti giurisprudenziali superati, senza considerare i principi affermati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 2951/2016. In base a tali principi, la contestazione della titolarità sostanziale del diritto azionato costituisce mera difesa e può essere proposta in ogni fase del giudizio, sicché il Tribunale avrebbe dovuto comunque verificare d'ufficio la sussistenza della titolarità del credito in capo alla cessionaria.

Con il secondo motivo il *Pt_1* si duole dell'insussistenza del credito posto a fondamento dell'azione revocatoria.

In particolare l'appellante deduce che il credito vantato dalla banca attrice non poteva essere considerato pacifico, risultando ancora *sub iudice*.

Evidenzia inoltre che, al momento delle donazioni, non esisteva alcun credito certo della banca e che le successive pretese creditorie deriverebbero da rapporti caratterizzati da anatocismo e usura, già contestati nel giudizio di primo grado.

Con il terzo motivo di gravame *Pt_1* lamenta l'insussistenza della *scientia damni*.

L'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto provata la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori.

Secondo la pronuncia gravata, la conoscenza della situazione debitoria sarebbe desumibile dalla qualità di fideiussore e amministratore della società debitrice.

L'appellante sostiene invece che tale argomentazione configuri una mera presunzione logica e non costituisca prova effettiva della *scientia damni,* affermando di aver disposto del proprio patrimonio nella convinzione di non arrecare alcun pregiudizio ai creditori.

Preliminarmente all'esame del merito, devono essere delibate le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità dell'appello formulate dall'appellata *Controparte_11* costituitasi per il tramite della mandataria *Controparte_6*

Con la comparsa di costituzione la *Controparte_12* ha eccepito, in primo luogo, l'improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348, 347 e 165 c.p.c., assumendo che l'atto di citazione in appello, notificato il 29 marzo 2023, sarebbe stato iscritto a ruolo soltanto il 9 giugno 2023, quindi oltre il termine previsto per la costituzione dell'appellante.

Ha inoltre eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ritenendo i motivi di impugnazione privi del necessario requisito della specificità.

Le eccezioni non meritano accoglimento.

Quanto alla dedotta improcedibilità, dagli atti del giudizio emerge che l'appellante ha allegato e documentato di avere tempestivamente provveduto al deposito telematico dell'atto di appello, ricevendo le attestazioni generate dal sistema informatico, e che la mancata acquisizione dell'atto nel fascicolo telematico è stata ricondotta ad un'anomalia tecnica non imputabile alla parte. Proprio in ragione di tale situazione l'appellante ha proposto istanza di rimessione in termini, rappresentando le circostanze che avevano impedito il perfezionamento dell'iscrizione a ruolo.

Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, il principio di cui all'art. 153, secondo comma, c.p.c. trova applicazione ogniqualvolta la decadenza derivi da una causa non imputabile alla parte che abbia diligentemente posto in essere gli adempimenti processuali richiesti. In presenza di un malfunzionamento del sistema telematico, debitamente documentato, non può pertanto essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione per tardiva costituzione.

Ne consegue che il principio richiamato dall'appellata *Controparte_11* secondo cui la tardiva costituzione dell'appellante comporta l'improcedibilità del gravame, pur corretto

in linea generale, non risulta applicabile alla fattispecie concreta, nella quale il ritardo non è riconducibile ad inerzia della parte ma ad una causa esterna alla sua sfera di controllo.

Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.

Sul punto va richiamata la nota sentenza n. 27199/17 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la quale ha chiarito la portata prescrittiva dei requisiti in materia di "forma dell'appello" previsti dall'art. 342 c.p.c., escludendone una interpretazione formalistica. L'interpretazione delineata dalla Suprema Corte rafforza l'indirizzo, già in precedenza seguito da questa Corte, secondo cui deve escludersi l'inammissibilità dell'atto d'appello ove lo stesso, pur in mancanza di una strutturazione formalmente conforme al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., tuttavia, esaminato nel complesso delle sue articolazioni, consenta, comunque, di individuare le argomentazioni contrapposte da parte appellante a quelle del Tribunale, al fine di incrinarne il fondamento giuridico, nonché le ipotizzate violazioni di legge ed il nesso causale tra esse e la decisione censurata, nella prospettiva di una riforma della sentenza in senso conforme al contenuto delle proprie domande ed eccezioni.

Orbene nel caso di specie, l'impugnazione individua specificamente i capi della sentenza sottoposti a critica, contestando sia la sussistenza della legittimazione attiva della parte attrice sia la ricorrenza dei presupposti dell'azione revocatoria ordinaria accertati dal Tribunale. Le doglianze sono sviluppate mediante argomentazioni idonee a contrapporsi al percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice e consentono di individuare con sufficiente chiarezza il contenuto della devoluzione al giudice di secondo grado.

L'appello soddisfa pertanto i requisiti di specificità prescritti dall'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante individuato le statuizioni censurate e illustrato le ragioni per le quali ne chiede la riforma.

L'eccezione formulata dall'appellata *Controparte_11* si risolve, in realtà, in una contestazione della fondatezza delle censure, profilo che attiene al merito dell'impugnazione e non alla sua ammissibilità.

Alla luce dei rilievi espressi le suddette eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità dell'appello devono essere integralmente rigettate.

Passando all'esame del merito del gravame la Corte anzitutto rileva l'infondatezza del primo motivo di impugnazione.

L'appellante censura la decisione di primo grado sostenendo che *Controparte_2* costituitasi quale successore a titolo particolare di *Controparte_1* non avrebbe fornito adeguata prova dell'inclusione dello specifico credito oggetto di causa nell'operazione di

cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. e che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto tardiva tale contestazione.

La censura non merita accoglimento.

Occorre preliminarmente richiamare i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la fondamentale sentenza n. 2951 del 16 febbraio 2016, che ha definitivamente chiarito la distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

Secondo tale arresto la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione e si valuta sulla base della mera prospettazione contenuta nella domanda; la titolarità del diritto sostanziale costituisce invece un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della controversia.

Di conseguenza la contestazione della titolarità del diritto non integra un'eccezione in senso stretto, ma una mera difesa la quale può essere sollevata in ogni fase del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla scorta degli atti ritualmente acquisiti; permane comunque a carico dell'attore l'onere di allegare e provare la titolarità del diritto azionato.

In particolare, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che: "*La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto*". Ed ancora:..."*Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti*".

Alla luce di tali principi deve effettivamente ritenersi non corretta la motivazione del Tribunale nella parte in cui ha qualificato la contestazione del convenuto in ordine alla titolarità del credito in capo a *Controparte_2* come eccezione soggetta a decadenza.

La difesa concernente la titolarità del credito azionato da *Controparte_2* costituiva infatti mera difesa, proponibile anche in una fase successiva del giudizio.

Tale rilievo, tuttavia, non determina la fondatezza del motivo, dovendo questa Corte procedere all'esame della questione nel merito, in applicazione del principio per cui la correttezza del dispositivo prevale sull'eventuale erroneità della motivazione.

Nel merito, la titolarità del credito in capo a *Controparte_2* deve ritenersi adeguatamente dimostrata.

Il Collegio ritiene di dare continuità ai principi recentemente ribaditi dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 33966 del 24 dicembre 2025, la quale ha ricostruito in modo sistematico il regime probatorio della cessione dei crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. e delle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge n. 130 del 1999.

La Suprema Corte ha anzitutto evidenziato come "*la prova della cessione ovvero della ricomprensione del credito entro il perimetro della cessione, ove le circostanze non siano pacifiche, può essere data con ogni mezzo, ed anche per presunzioni, oltre che, se del caso, traendo argomenti di prova ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 c.p.c. anche dal comportamento delle parti*"… in quanto nel caso considerato, "*non entra affatto in gioco la disciplina dei limiti alla prova del contratto: disciplina operante tra le parti del contratto medesimo, e non, invece, nei rapporti tra il contraente ceduto, che parte del contratto di cessione non è, ed il cedente, o, più di frequente, come nel nostro caso, il cessionario*"…. "*Ciò sta a significare che il contratto di cessione stipulato tra cedente e cessionario opera, nei rapporti tra cessionario e contraente ceduto, ed in particolare per i fini della verifica se un determinato credito sia o no compreso nella cessione, alla stregua di un mero fatto: sicché trova applicazione il principio secondo cui i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando se ne evochi nei confronti di un terzo l'esistenza come fatto storico influente sull'esito del processo (Cass. n. 5880 del 2021; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 566 del 2001; Cass. 4 aprile 2023, n. 9295).*

La Corte di Cassazione con la prefata ordinanza n. 33966 del 24 dicembre 2025 ha inoltre precisato che la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese assolvano la funzione di rendere opponibile la cessione ai debitori ceduti in luogo della notificazione individuale prevista dall'art. 1264 c.c.; tuttavia tali adempimenti non costituiscono prova legale dell'avvenuta cessione né dell'inclusione di un determinato credito nel compendio oggetto di trasferimento.

Ciò nondimeno, la medesima decisione ha ribadito che da tale principio non discende affatto la necessità della produzione del contratto di cessione quale unico mezzo di prova della titolarità del credito.

Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può infatti costituire elemento probatorio idoneo a dimostrare l'inclusione del credito nella cessione quando contenga criteri identificativi sufficientemente specifici da consentire l'individuazione dei rapporti trasferiti.

In tal senso si sono espresse, tra le altre, Cass. n. 31188/2017, Cass. n. 15884/2019, Cass. n. 10200/2020, Cass. n. 4277/2023, Cass. n. 17944/2023, Cass. n. 5478/2024, Cass. n. 13289/2024, Cass. n. 28790/2024, Cass. n. 841/2025, Cass. n. 9073/2025 e Cass. n. 15088/2025, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non prova automaticamente la cessione del singolo credito, ma assume significativo valore dimostrativo ogniqualvolta i crediti ceduti siano identificabili attraverso caratteristiche oggettive e verificabili descritte nell'avviso.

L'accertamento dell'effettiva inclusione del credito controverso nel perimetro della cessione costituisce tipico apprezzamento di merito, demandato al giudice di merito, il quale può fondare il proprio convincimento su tutti gli elementi ritualmente acquisiti al processo, senza che sussistano limitazioni dei mezzi di prova.

Nel caso in esame, l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2019 risulta abbastanza specifico. Da esso emerge che *Controparte_1* ha ceduto a *Controparte_2* *[...]* un portafoglio di crediti pecuniari individuati mediante una serie di parametri oggettivi, concernenti: crediti originati da rapporti bancari e finanziari facenti capo a *Controparte_1* crediti derivanti da aperture di credito, affidamenti e altre facilitazioni creditizie concesse alla clientela; crediti sorti in un arco temporale compreso tra il 1968 e il 2019; posizioni rispondenti ai criteri classificatori analiticamente indicati nell'avviso. Inoltre, nel predetto avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale vi è anche l'indicazione di un apposito link che consente di individuare i precisi elementi identificativi del credito ceduto.

Tali elementi descrittivi consentono di individuare con sufficiente determinatezza le categorie dei rapporti trasferiti.

Nel caso di specie, dalla documentazione in atti si evince che: *Controparte_2* ha prodotto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale relativo all'operazione di cessione in blocco intervenuta con *Controparte_1* l'avviso comprendeva espressamente crediti derivanti da rapporti bancari e facilitazioni creditizie sorti tra il 1968 e il 2019; il credito azionato trae origine dai rapporti di conto corrente affidati accesi nel 2007 e nel 2010 dalla società garantita dall'odierno appellante; tali caratteristiche coincidono integralmente con i criteri identificativi contenuti nell'avviso di cessione.

Il credito dedotto in giudizio pertanto presenta tutte le caratteristiche oggettive richieste dall'avviso pubblicato e risulta pertanto pienamente riconducibile al perimetro della cessione.

Nella valutazione complessiva del quadro probatorio assume poi rilievo il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., come elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.

In particolare, l'avviso di cessione assume rilevanza probatoria quando contenga criteri sufficientemente determinati per individuare il credito controverso e quando tali allegazioni non siano state oggetto di contestazione specifica.

In particolare, la prefata ordinanza ha espressamente precisato che: "*la parte che contesta la titolarità del credito in capo al cessionario non può limitarsi ad una contestazione generica dell'efficacia probatoria dell'avviso di cessione, ma deve specificamente dedurre le ragioni per le quali il credito controverso non rientrerebbe tra quelli individuati dai criteri descrittivi contenuti nell'avviso medesimo*".

La Suprema Corte ha quindi ulteriormente chiarito che: "*ove il cessionario abbia allegato l'intervenuta cessione e prodotto l'avviso pubblicato ai sensi dell'art. 58 T.U.B., contenente criteri idonei all'individuazione del credito, l'assenza di una contestazione specifica circa la riconducibilità della posizione debitoria a tali criteri costituisce circostanza che il giudice del merito può legittimamente valorizzare ai fini dell'accertamento della titolarità del credito*".

Nel caso di specie, la società cessionaria ha sin dall'atto introduttivo allegato l'intervenuta cessione del credito ed ha prodotto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2019, dal quale emerge che l'operazione riguardava crediti pecuniari vantati da *CP_1 [...]* derivanti da rapporti bancari e finanziari, comprese aperture di credito e altre facilitazioni creditizie sorte nel periodo compreso tra il 1968 e il 2019; ha dedotto che il credito azionato trae origine dai rapporti di conto corrente n. [redacted] e n. [redacted] intercorsi con *Controparte_1* e presenta caratteristiche pienamente coerenti con i criteri identificativi riportati nell'avviso.

A fronte di tali allegazioni, l'odierna appellante non ha mai specificamente dedotto, nel corso del giudizio di primo grado, le ragioni per cui il proprio debito sarebbe rimasto estraneo al compendio oggetto di cessione, né ha indicato elementi fattuali incompatibili con l'inclusione del credito nel perimetro dell'operazione. La contestazione della titolarità del credito è stata infatti proposta soltanto nella comparsa conclusionale, laddove il *Pt_1* si è limitato a censurare genericamente l'insufficienza dell'avviso di cessione ai fini della dimostrazione dell'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione.

Alla luce dei principi appena richiamati, tale contestazione non risulta idonea a neutralizzare il valore dimostrativo dell'avviso, dovendosi attribuire rilevanza, ai fini dell'accertamento della titolarità del credito, anche alla mancata contestazione specifica della riconducibilità della posizione debitoria ai criteri identificativi contenuti nella pubblicazione.

A tale quadro probatorio si aggiungono, poi, gli ulteriori elementi desumibili dal comportamento processuale delle parti, cui la medesima ordinanza n. 33966/2025 riconosce autonomo rilievo ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.

La Suprema Corte ha infatti evidenziato, come innanzi rilevato, che la prova dell'inclusione del credito nel compendio ceduto può essere desunta non soltanto dalla documentazione prodotta, ma anche dagli argomenti di prova ricavabili dalla condotta processuale dei soggetti coinvolti, affermando che il giudice di merito è libero di valorizzare, ai fini della decisione, tutti gli elementi istruttori acquisiti, comprese le condotte tenute dalle parti nel processo.

Ebbene nel presente giudizio da un lato è stata altresì prodotta la dichiarazione della cedente *Controparte_1* del 07.09.23 attestante espressamente l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione.

Dall'altro lato la banca originaria, successivamente all'operazione di cessione, non ha più rivendicato alcuna titolarità sul credito controverso, lasciandone integralmente la gestione e la tutela giudiziale alla società cessionaria.

Tale comportamento processuale, valutato unitamente al contenuto dell'avviso di cessione e alla mancata contestazione specifica della riconducibilità del credito ai criteri ivi indicati, costituisce un ulteriore e significativo elemento di conferma dell'effettivo trasferimento della posizione creditoria.

Né può dubitarsi dell'ammissibilità della documentazione integrativa depositata nel giudizio di gravame.

Secondo il disposto dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis*, sono ammissibili in appello i documenti la cui produzione non sia stata possibile nel precedente grado per causa non imputabile alla parte.

Nel caso concreto, la contestazione sulla titolarità del credito è stata formalmente prospettata soltanto nelle difese conclusive del primo grado, quando risultava ormai preclusa qualsiasi attività istruttoria o documentale della controparte.

La produzione della dichiarazione della cedente costituisce dunque esercizio del diritto di difesa rispetto a una questione concretamente emersa solo in epoca successiva alle preclusioni

istruttorie. Essa risulta pertanto ammissibile e utilizzabile ai fini della decisione anche se prodotta solo nel giudizio di gravame.

.In definitiva, deve affermarsi che: il Tribunale ha errato nel qualificare la contestazione relativa alla titolarità del credito come eccezione tardiva; tale errore attiene esclusivamente alla motivazione e non al dispositivo; esaminata la questione nel merito secondo i principi dettati dalle Sezioni Unite n. 2951/2016, la titolarità del credito in capo a *Controparte_2 [...]* risulta adeguatamente provata mediante la documentazione prodotta, l'avviso di cessione ex art. 58 T.U.B., la successiva dichiarazione della cedente *Controparte_1* e l'intero contegno processuale delle parti; difetta pertanto il dedotto vizio di carenza della titolarità attiva del rapporto sostanziale.

Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello, con parziale correzione della motivazione della sentenza impugnata nei sensi sopra precisati.

Parimenti infondato è il motivo con cui l'appellante contesta l'esistenza del credito posto a fondamento dell'azione revocatoria.

È principio assolutamente consolidato che l'azione revocatoria ordinaria non richiede l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione creditoria anche eventuale o litigiosa.

L'art. 2901 c.c. accoglie infatti una nozione ampia di credito, comprensiva di ogni ragione o aspettativa giuridicamente tutelabile. Per costante orientamento della Suprema Corte, l'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di crediti litigiosi, contestati o ancora sub iudice, purché non manifestamente infondati (Cass. n. 5619/2016; Cass. n. 11471/2003; Cass. n. 7484/2001).

Correttamente il primo giudice ha pertanto valorizzato il decreto ingiuntivo ottenuto da *Controparte_1* ancorché opposto, quale titolo giudiziale idoneo a radicare la qualità di creditore richiesta dall'art. 2901 c.c.

Peraltro, la qualità di creditore prescinde dalla concreta esigibilità del credito. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la revocatoria ordinaria richiede la mera esistenza del debito e non anche la sua scadenza o esigibilità (Cass. n. 9349/2002; Cass. n. 7484/2001).

Le risultanze documentali dimostrano inoltre che i rapporti bancari, le aperture di credito, le fideiussioni e le esposizioni debitorie erano sorti ben prima delle donazioni del giugno e luglio 2017, sicché il credito, quantomeno nella sua causa genetica, era certamente anteriore agli atti dispositivi impugnati.

Infondato è altresì il motivo concernente la pretesa insussistenza della *scientia damni.*

Va ricordato che, trattandosi di atti a titolo gratuito successivi al sorgere del credito, ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria è sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, senza che sia necessaria la prova della partecipazione fraudolenta dei beneficiari dell'atto.

Tale principio è pacifico nella giurisprudenza della Corte di cassazione.

La *scientia damni* non coincide con uno specifico intento fraudolento, né richiede la volontà di danneggiare i creditori, essendo sufficiente la consapevolezza che l'atto possa rendere più difficile o incerto il soddisfacimento delle ragioni creditorie.

Parimenti consolidato è il principio secondo cui tale elemento soggettivo può essere desunto mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cass. n. 16221/2019; Cass. n. 8824/2021; Cass. n. 195/2023).

Nel caso concreto il Tribunale ha valorizzato una serie di elementi presuntivi particolarmente significativi: la qualità di fideiussore dell'odierno appellante per obbligazioni di rilevante importo; la sua contemporanea qualità di socio unico e amministratore della società debitrice; la piena conoscenza della situazione economico-finanziaria della società garantita; la sostanziale dismissione, mediante una pluralità di donazioni concentrate in un ristrettissimo arco temporale, della parte più significativa del patrimonio immobiliare personale; la prossimità temporale tra il manifestarsi dell'esposizione debitoria e il compimento degli atti dispositivi.

DR Diritto del Risparmio

Si tratta di elementi che, valutati unitariamente secondo il criterio dell'*id quod plerumque accidit,* consentono di ritenere raggiunta la prova della consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori.

Né può assumere rilievo l'affermazione dell'appellante secondo cui residuavano ulteriori beni nel proprio patrimonio, poiché, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, l'*eventus damni* sussiste anche quando l'atto comporti soltanto una maggiore incertezza o difficoltà nell'esazione del credito, senza che sia necessario dimostrare l'integrale incapienza del patrimonio del debitore (Cass. n. 25433/2007; Cass. n. 16221/2019; Cass. n. 9170/2015).

L'onere di dimostrare che il patrimonio residuo fosse ampiamente sufficiente a soddisfare il ceto creditorio gravava sul debitore, e tale prova non è stata fornita.

Alla luce dei rilievi che precedono, deve ritenersi che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di azione revocatoria ordinaria, avendo adeguatamente accertato: l'esistenza di ragioni creditorie

anteriori agli atti dispositivi; la sussistenza dell'*eventus damni* conseguente alla sostanziale sottrazione della parte più rilevante del patrimonio immobiliare del debitore; la ricorrenza della scientia damni in capo a *Parte_1* l'irrilevanza della buona fede dei donatari, trattandosi di atti a titolo gratuito.

Ne consegue il rigetto integrale dell'appello e la conferma della sentenza del Tribunale di Lecce n. [redacted].

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Pt_7* *[...]* avverso la sentenza n. [redacted] del Tribunale di Lecce, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

2) Condanna l'appellante alla rifusione, in favore di *Controparte_4* *Controparte_7* *[...]* e *Controparte_11* delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascun istituto di credito, in euro [redacted] per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

3) Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.

Lecce, 21.10.2026

Il Consigliere Est. — Il Presidente

(Dott. Maurizio Petrelli) — (Dott.ssa Annarita Pasca)